



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2012, proposto da:
Immobiliare Effe Sas di Sartoretto Diego e C., Sartoretto Pneumatici Srl,
rappresentati e difesi dall'avv. Piermario Strapparava, con domicilio eletto presso
Vito Grillo in Venezia-Mestre, via Cappuccina, 40;

contro

Comune di Trevignano, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Masutti, con
domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

per l'annullamento

della non debenza dell'intero contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, oneri smaltimento rifiuti e impatto ambientale da versarsi in
relazione alla pratica edilizia n. 120/2010, così come richiesto dal Comune con la
nota 26/6/2012 prot. n. 15893/2010-10786 e per la rideterminazione delle somme
da versarsi a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di
costruzione, oneri smaltimento rifiuti e impatto ambientale in relazione alla pratica

edilizia n. 120/2010, nonchè della nota 26/6/2012 prot. n. 12298/2011-10786 (codice pratica 2010/120/A), avente ad oggetto la "Determinazione sulla richiesta di permesso di costruire per rinnovo concessione edilizia 23/6/2001 n. 100 e cambio di destinazione d'uso dei locali per la rideterminazione dei contributo di costruzione" e della pedissequa nota 26/6/2012 prot. n. 15839/2010-10786, avente ad oggetto: "Determinazione contributo di costruzione per rinnovo concessione edilizia 23/6/2001 n. 100/2001 e cambio di destinazione d'uso di locali-integrazione".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trevignano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che l'amministrazione, tenendo conto dell'attività esercitata all'interno dell'immobile dalla ditta Sartoretto (che, come da visura camerale, esercita il commercio "in tutte le sue forme" di pneumatici) ha correttamente ritenuto che tale attività possa ricondursi al commercio, seppure all'ingrosso, di pneumatici (trattandosi oggettivamente di attività di intermediazione di merci), utilizzando a tal fine tutto lo spazio disponibile e non solo quello adibito ad uffici;

che quindi non risulta rilevante il fatto che fisicamente non vi sia accesso fisico da parte della clientela, assumendo importanza l'oggettivo svolgimento dell'attività di vendita dei materiali ivi depositati;

che l'attività di autofficina, per le ridotte dimensioni rispetto agli ulteriori spazi utilizzati, non appare determinante in ordine alla destinazione impressa alla restante parte dell'immobile;

che detta circostanza trova indiretta conferma dalla stessa richiesta presentata in precedenza dalla proprietaria di cambio di destinazione d'uso dei locali in contestazione, da artigianale in commerciale;

che al riguardo non appare rilevante il richiamo alla normativa vigente in materia di superfici di vendita;

per detti motivi il ricorso non è meritevole di accoglimento e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte ricorrente nella misura di € 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)